



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Clotilde Fierro	PRESIDENTE Rel.
Dott. Patrizia Visaggi	CONSIGLIERE
Dott. Caterina Baisi	CONSIGLIERE

S E N T E N Z A

Nella causa di lavoro iscritta al n. **466/2017** R.G.L.

promossa da:

I.N.P.S. in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv.ti FRANCA BORLA e TOMMASO PARISI per procura generale alle liti del 21.7.2015 rogito notaio Castellini di Roma, elettivamente domiciliato in TORINO, VIA ARCIVESCOVADO 9 , presso l'ufficio legale della sede provinciale dell'Istituto

RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO



GABRY ALIMENTARI DI GABRIELLA BOGGIATO & C SNC, in persona dei legali rappresentanti pro tempore Gabriella Boggiano e Fabio Strazzacappa, rappresentata e difesa dagli avv.ti **ERNESTINA POLLAROLO** e **DIEGO DIRUTIGLIANO** ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in **TORINO VIA MERCANTINI, 5** per procura in calce alla memoria di costituzione

RESISTENTE

Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro.

CONCLUSIONI

Per il ricorrente : come da ricorso depositato il 15.6.2017

Per la resiste : come da memoria depositata il 22.1.2018

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Alessandria , la Gabry Alimentari di Gabriella Boggino & C. snc evocava in giudizio l'Inps per sentir dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 2006/0001073 con la quale la Carlat ingiungeva il pagamento dei contributi previdenziali per gli anni 1994/1997 esponendo di essere impresa colpita dall'alluvione del novembre 1994, di aver presentato domanda di definizione automatica per il triennio 1995/1997 ai sensi dell'art. 4 comma 90 legge 350/03, di essersi avvalsa delle disposizioni della legge 359/03 versando il 10% del capitale dovuto.

Si costituiva l'Inps contestando il ricorso.



Il tribunale di Alessandria, con sentenza del 10.10.2007, accoglieva il ricorso dichiarando che nulla era più dovuto all'INPS da parte ricorrente.

Avverso la citata sentenza proponeva appello l'Inps, chiedendo l'integrale riforma della stessa.

Si costituiva la Gabry Alimentari snc chiedendo la reiezione del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza.

Con sentenza n. 656/09 questa respingeva l'appello proposto dall'Inps condannando l'Istituto a rimborsare le spese del grado.

Avverso detta sentenza l'Inps ha proposto ricorso in cassazione.

Con sentenza n. 13463/16 la Cassazione annullava la sentenza impugnata e rinviava a questa corte in diversa composizione la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Con ricorso depositato il 15.6.2017 l'INPS ha riassunto il giudizio chiedendo la reiezione del ricorso introduttivo.

Si è costituita la Gabry Alimentari snc ribadendo il proprio diritto agli esoneri contributivi.

Il Collegio ha poi istruito la causa acquisendo documentazione e disponendo CTU contabile e, all'udienza del 10.10.2019, all'esito della discussione, ha deciso la stessa come da separato dispositivo di sentenza.



Al fine di inquadrare l'odierna vicenda processuale, appare necessario rammentare che la società ha dedotto e documentato che a cagione degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 aveva subito danneggiamenti che erano stati certificati dalla relazione di stima asseverata dell'ing. Falcucci che ha quantificato il danno materiale subito dalla società in €. 442.280,98.

Le istanze di rimborso sono state pacificamente inviate all'Inps tempestivamente non essendovi questione di decadenza.

Ciò premesso, in primo luogo si rileva (come già affermato nella citata sentenza) che la definizione automatica ex lege 350/2003 riguarda anche i contributi previdenziali e i premi (cfr. Cass., sentenze n. 11247/2010 e 11133/2010).

La normativa di riferimento è costituita da:

-art. 4, comma 90, legge 350/2003:

“Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995 n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.”

- art. 9, comma 17 legge 289/2002, richiamato dal sopra riportato -
art. 4 legge 350/2003 per individuare il beneficio



“I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10%...”

- **art. 6 del DL 646/1994**, convertito con modificazioni in legge 22/1995 richiamato dall'art. 4, comma 90 legge 350/1993, per individuare i soggetti destinatari del beneficio- **comma 2**:

“Nei confronti delle persone fisiche che hanno il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1 alla data del 4 novembre 1994 e che hanno subito rilevanti danni, sono sospesi a decorrere dal 4 novembre 1994 e fino al 31 ottobre 1995 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti civilistici ed amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate, aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed a enti pubblici anche locali...”;

- **commi 3 e 7 bis** estensivi di tali disposizioni rispettivamente ai:

“soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 4 novembre 1994 nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, che svolgano nei predetti comuni la propria attività o che possiedano immobili ivi ubicati” ed “ai soggetti che non rientrano tra quelli di cui ai commi 2 e 3, e posseggono soltanto redditi di partecipazione in società di persone, imprese familiari ed aziende coniugali nonché in gruppi europei di interesse economico destinatari delle disposizioni



recate dal presente articolo, semprechè abbiano subito un danno rilevante nella misura prevista dal successivo comma 16 bis in proporzione alle quote di partecipazione.”

- art. 7, comma 1 DL citato, nel testo risultante dalla conversione in legge:

“Nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, è sospeso, dal 4 novembre 1994 al 30 novembre 1995, il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni, ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti. La sospensione trova applicazione a condizione che i soggetti interessati abbiano subito, in occasione delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'art. 1, comma 1, rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'art. 6, comma 12...”

- art. 6, comma 12 DL citato:

“L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione all'amministrazione competente di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, da cui risulti: a) la residenza o il domicilio o la sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili; b) l'aver subito in conseguenza dei predetti eventi un rilevante danno.”

- art. 6, comma 16 bis DL citato:

“Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per l'anno di imposta 1993, dai soggetti colpiti dagli eventi di cui all'art. 1 aventi il domicilio, la residenza o la sede, alla data del 4 novembre



1994, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire 2.000.000.”.

Sulla questione oggetto di causa è intervenuta la decisione della Commissione Europea del 14.8.2015 (pubblicata nella G.U. U.E. il 18.2.2016), costituente atto normativo vincolante e dunque ius superveniens (ai sensi dell'art. 288 TFUE), sul contenzioso pendente.

La CE ha, in sintesi e per quanto qui interessa, affermato che:

- a) i benefici considerati costituiscono aiuto di stato (punto 113);
- b) gli aiuti (individuali) concessi nel quadro delle misure in esame non costituiscono aiuti di Stato se soddisfano tutte le condizioni stabilite nel regolamento de minimis applicabile, cioè il regolamento UE n. 1407/2013 (punto 115 motivazione e art. 2 del dispositivo);
- c) “una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio... perché il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis applicabile...)” (punto 134);
- d) Per quanto attiene al caso degli aiuti individuali già versati nel quadro delle misure in esame prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione (cfr. il punto (54)), il regime va considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE a condizione che possa essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla



singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame. **È necessario evitare i casi di sovracompensazione** rispetto ai danni subiti dalle singole imprese. Inoltre, ogni compensazione relativa a tali danni ottenuta da una qualsiasi fonte dovrà essere dedotta ed è necessario escludere ogni tipo di cumulo di aiuti previsti dal regime in oggetto e aiuti previsti da altre misure per i medesimi costi ammissibili. (punto 136);

e) “La Commissione richiederà...all'Italia di mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di recuperare solo gli aiuti incompatibili concessi e versati a singole imprese nel quadro delle misure di cui al punto (109), fatti salvi i casi...in cui il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis applicabile...” (punto 157).

La S.C. dopo la Decisione della Commissione UE C (2015) n. 5549 del 14.8.2015 si è pronunciata sulla questione del diritto delle imprese danneggiate dall'alluvione del 1994 al rimborso dei contributi e dei premi pagati negli anni 1995-1997 con numerose sentenze, tra cui la n. 13458/2016, che hanno delineato con precisione i compiti del giudice di merito nelle controversie di questo tipo: “il giudice del rinvio dovrà verificare la sussistenza del diritto dell'azienda ... a fruire dei benefici di cui all'articolo 4, comma 90, L. n. 350/2003, e successive modifiche e integrazioni, accertando a tal fine: in primo luogo, l'eventuale ricorrenza dei presupposti di fatto per l'applicabilità del regolamento de minimis – la cui prova è a carico del soggetto che invoca il beneficio (arg. ex Cass. n. 6756 del 2012) – tenendo conto, in particolare, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto



al di sotto della quale l'art. 107 TFUE può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza (arg. ex Cass. n. 11228 del 2011). Qualora la prova dei presupposti per l'applicabilità del regolamento de minimis non venga fornita, la compatibilità con il mercato interno del beneficio costituente aiuto di Stato, ex art. 107, paragrafo 2, lett. b), TFUE, e dunque, da un lato, quale sia stato l'importo del danno diretto subito dall'impresa per effetto dell'alluvione, da accertare a livello della stessa impresa (cfr. punto 132 della decisione), e dall'altro, nell'ambito del danno così individuato, quale importo sia stato già compensato da altre fonti (assicurazioni o altre misure di aiuto: cfr. punto 148 della decisione della Commissione), dovendo, in particolare, tenersi conto anche dei benefici previsti dalla stessa normativa in materia di tributi e premi. All'esito delle predette verifiche l'aiuto oggetto dell'attuale controversia potrà essere riconosciuto nei limiti della compensazione del danno residuo" (Cass. 13458/2016).

Ai predetti principi si è allineata la Cassazione nella sentenza n. 13463/16 con la quale ha rinviato la decisione a questa corte in diversa composizione.

Riassumendo, le imprese devono avere subito danni, i danni devono essere causati dalla calamità naturale, le calamità naturali devono essere intese in senso stretto come eventi eccezionali o che abbiano profondamente modificato la situazione socio-economica dell'area



colpita, gli aiuti devono essere concessi esclusivamente a imprese che hanno subito danni, gli aiuti devono essere concepiti al solo scopo di compensare il danno che l'impresa ha subito e deve essere esclusa ogni forma di sovracompensazione.

Ora, considerato che l'art. 4, comma 90 della legge 350/2003 estende le disposizioni di cui all'art. 9, comma 17 legge 289/2002 "ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi" di cui ai commi 2, 3 e 7 bis dell'art. 6 del D.L. 646/1994 (convertito in legge 22/1995), per individuare la categoria dei soggetti destinatari dell'agevolazione oggetto di causa (versamento del solo 10% dei contributi dovuti) è all'art. 6, commi 2, 3 e 7 bis del D.L. 646/1994 che occorre fare riferimento.

Disposizioni che richiedono unicamente, e per quanto qui interessa, che le persone giuridiche (quale la Gabry Alimentari) avessero sede alla data del 4.11.1994 in uno dei Comuni colpiti dall'alluvione ed avessero subito rilevanti danni, indipendentemente dal fatto che avessero richiesto la sospensione del pagamento dei contributi presentando la dichiarazione redatta secondo lo schema di cui all'art. 6, comma 12, D.L. 646/1994 e goduto di tale sospensione, anche in considerazione del fatto che già concettualmente la categoria del "destinatario" è diversa da quella del "fruitore".

Alla luce di quanto sopra, accertato che nella fattispecie oggetto di causa non si rientra nel de minimis, in base a quanto stabilito dalla Commissione UE e affermato dalla Suprema Corte, il Collegio ha provveduto ad istruire la causa raffrontando l'importo dei danni subiti



(in conseguenza dell'alluvione) da Gabry Alimentari con gli aiuti fino ad oggi ricevuti dalla società in qualsiasi forma.

Proprio perché (come già evidenziato) è necessario non violare il divieto di sovracompensazione e cioè se il danno è quantificato a 100, in termini percentuali, la compensazione non può andare oltre il 100, da qualunque fonte essa provenga.

La Difesa della società ha, in proposito, rilevato che nella determinazione del danno è necessario considerare anche il lucro cessante da quantificare ai sensi dell'art. 50 del regolamento n. 651/14 (introdotto successivamente alla perizia asseverata).

Non ha però ritenuto il Collegio di aderire a tale prospettazione, posto che il lucro cessante (così come il danno emergente) deve comunque essere allegato e poi provato dalla richiedente; ciò nella specie non è avvenuto in quanto nella comparsa costitutiva del giudizio di rinvio la società resistente non ha allegato il lucro cessante deducendo poi l'esistenza tardivamente solo all'udienza del 26.3.2019.

Con ordinanza 12.2.2019 il collegio ha disposto CTU contabile, nominando la dott. Bianca Steinleitner , alla quale ha sottoposto il seguente quesito:

Quantifichi il CTU, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, acquisite informazioni presso ANIA e Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria e Commissione tributaria regionale del Piemonte, nonché acquisita se necessario ulteriore documentazione (dichiarazioni fiscali, bilanci societari ecc.) presso enti e uffici pubblici quali CCIA o Agenzia delle entrate quanto abbia ricevuto la GABRY ALIMENTARI di GBARILLEA BOGGIATO &. C. snc a seguito degli



eventi alluvionali del novembre 1994;

tra quanto ricevuto dalla società vanno ricompresi anche i finanziamenti concessi ex L. 35/1995 e successive rinegoziazioni relativamente ai quali il ctu dovrà quantificare il vantaggio economico di cui ha beneficiato la società in tenendo presente che la società in relazione al tasso di interesse agevolato applicatole rispetto al tasso di interesse all'epoca applicabile alla stessa società per il finanziamento richiesto;

dato atto che la società ha subito un danno di euro 422.280,98, provveda il CTU ad attualizzare sia il danno complessivo così determinato sia l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti alla data di presentazione della domanda amministrativa (2.8.2004), al fine di quantificare in maniera omogenea l'eventuale ammontare residuo dei danni che non dovesse risultare compensato dagli aiuti ricevuti;

nel caso in cui risulti un danno residuo, provveda alla devalutazione dello stesso al triennio dei contributi oggetto di sgravio (1995-1997), assumendo il valore medio tra gli importi devalutati in relazione a ciascuno degli anni 1995, 1996, 1997, al fine di operare il raffronto previsto dall'art. 107, comma 2, lett. b), TFUE e di determinare se ed in quale misura l'ammontare dei contributi INPS oggetto di causa rientri nel regime di esenzione di cui al citato art. 107";

Appare opportuno fare una precisazioni in merito, si è richiesto di accertare il vantaggio economico di cui ha beneficiato l'impresa in relazione al tasso di interesse applicatole, rispetto a quello solitamente richiesto, perché anche se la società ha dovuto pagare un importo superiore rispetto a quello finanziato (e cioè la maggiorazione data dagli interessi che rappresentano pur sempre un costo) siamo comunque in presenza non di una mera operazione contabile di sottrazione (tra l'ammontare del danno subito e quanto ottenuto) ma di raffronto tra il danno patito e gli aiuti di stato ricevuti.

Se così è, la differenza tra il tasso di interesse agevolato previsto dalla legge per i finanziamenti da erogare alle imprese alluvionate e quello



normalmente praticato dagli istituti di credito alle altre imprese si traduce comunque in un aiuto di stato di cui si deve tenere conto ai fini della sovracompenrazione.

La CTU, al termine della sua indagine, è giunta alle seguenti conclusioni:

“Considerate le opposte posizioni dei C.T.P., la scrivente ha effettuato due conteggi, l'uno con l'inclusione delle agevolazioni per la rilocalizzazione, l'altro con esclusione, demandando le superiori decisioni all'Ill.ma Corte.

A) Esclusi il Finanziamento di rilocalizzazione L.228/1997 di € 53.994,28, ridotto ad € 25.518,15 a seguito di espressa rinuncia della società debitrice alla restante parte, tenuto conto degli aiuti finanziari ricevuti, rivalutati, tenuto conto dei minori interessi subiti, come confronto tra i tassi contrattuali e quelli agevolati; il **danno residuo**, devalutato al triennio 1995-1996-1997, risulta essere pari ad € **188.226,70**.

B) Inclusi i Finanziamento di rilocalizzazione L.228/1997 di € 53.994,28, ridotto ad € 25.518,15 a seguito di espressa rinuncia della società debitrice alla restante parte, tenuto conto degli aiuti finanziari ricevuti, rivalutati, tenuto conto dei minori interessi subiti, come confronto tra i tassi contrattuali e quelli agevolati, il **danno residuo**, devalutato al triennio 1995-1996-1997, risulta essere pari ad € **175.113,02”**

Ora, la relazione è a tal punto accurata e priva di vizi logici e contabili da non essere stata contestata dalle parti ed essere pienamente condivisa dal Collegio.



Ritiene, pertanto, il Collegio di aderire alle conclusioni sub b) della relazione peritale dovendosi includere , tra gli “aiuti di Stato” che possono essere concessi solo in regime de minimis (e dei quali è necessario tenere conto sempre ai fini di evitare la sovracompensazione) anche eventuali contributi finalizzati alla delocalizzazione delle imprese alluvionate.

Questo perché si tratta di interventi di natura economica finalizzati al sostegno di imprese che operano in zone che hanno subito calamità naturali.

In sostanza l’aiuto finanziario per la messa in sicurezza si traduce in un vantaggio supplementare che esula dai costi di riparazione e ripristino.

Poiché l’ammontare del danno residuo, pur includendo il contributo rilocalizzazione , supera di gran lunga l’importo dei contributi richiesti dall’Inps con l’intimazione di pagamento che ha dato origine al giudizio, deve escludersi la sovra compensazione ed affermarsi pertanto il diritto della Gabry Alimentari snc a fruire dell’agevolazione contributive accordate ai soggetti alluvionati ed in particolare al pagamento nella misura ridotta del 10% dei contributi relativi al triennio 95-97.

Appare equo compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti stante l’estrema complessità della causa e lo jus superveniens comunitario.

Le spese di ctu vanno poste a carico dell’INPS in base al principio di



causalità.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,
pronunciando sul ricorso in riassunzione respinge l'appello;
compensa tra le parti le spese dell'appello, del giudizio di legittimità e
del presente giudizio di rinvio;
pone a carico dell' Inps le spese di CTU liquidate con separato
decreto.

Così deciso all'udienza del 10.9.2019

La presidente est.

Clotilde Fierro

